



Regolamentazione Fiscale dei Versamenti a Fondi Sanitari

I fondi sanitari integrativi si stanno rivelando sempre più come la risposta ideale per conciliare i bisogni dei lavoratori e gli interessi delle aziende. Questa presentazione esplora i vantaggi fiscali e le normative che regolano i versamenti a questi fondi.

Definizione e Trattamento Fiscale

Cosa sono i Fondi Sanitari

Per "Fondi sanitari" si intendono: enti, casse, società di mutuo soccorso che raccolgono contributi di assistenza sanitaria esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti.

Trattamento Fiscale Base

L'art. 51 del TUIR stabilisce che non concorrono a formare il reddito del dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ai suddetti enti, per un importo non superiore complessivamente a Euro 3.615,20.

Deducibilità per il Datore di Lavoro

Il datore di lavoro ne deduce il costo (che diventa una parte del costo del lavoro dipendente) a fini IRES (ma non a fini IRAP). I contributi INPS versati su tali contributi sono limitati al 10% in luogo dell'ordinaria contribuzione.

Condizioni e Vantaggi Fiscali

Condizioni Necessarie

- I contributi devono essere versati ad una cassa dalle finalità assistenziale e non possono avere fini retributivi
- I contributi devono essere trattenuti dal datore di lavoro direttamente dalla retribuzione lorda
- Il versamento deve essere regolamentato tramite contratto, accordo collettivo o regolamento aziendale
- La copertura deve interessare tutti i dipendenti della stessa categoria

Vantaggi per il Lavoratore

- Detrazione d'imposta del 19% per la parte di spesa sanitaria non rimborsata dalla cassa
- Ricezione in copertura sanitaria dell'importo pattuito senza pagare contributi INPS né oneri fiscali
- Rimborsi per le spese sanitarie sostenute
- Contributo versato deducibile dal reddito imponibile

3.615,20€

Limite di esenzione

Importo massimo dei contributi sanitari non soggetti a imposizione fiscale

10%

Aliquota contributiva

Contributi INPS ridotti rispetto all'ordinaria contribuzione sul lavoro dipendente

19%

Detrazione IRPEF

Per chi aderisce volontariamente, sui contributi associativi fino a 1.291,00€

Welfare Aziendale e Opere di Utilità Sociale

Le erogazioni del datore di lavoro che configurano il "welfare aziendale" sono prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di rilevanza sociale, escluse dal reddito di lavoro dipendente.

Opere e servizi di utilità sociale

Art. 51 co. 2 lett. f) del TUIR - Non concorre alla formazione del reddito l'utilizzazione delle opere e dei servizi offerti dal datore di lavoro per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Assistenza a familiari anziani

Art. 51 co. 2 lett. f-ter) del TUIR - Non concorrono alla formazione del reddito le somme e le prestazioni erogate per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

Rischio non autosufficienza

Art. 51 co. 2 lett. f-quater) del TUIR - Non concorrono a formare il reddito i contributi e i premi versati per prestazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza o gravi patologie.

Vantaggi Complessivi e Riferimenti Normativi

Vantaggi per l'Azienda

- Costo deducibile dal reddito d'impresa ai fini IRES
- Contributi sociali ridotti al 10%
- Non entra nella retribuzione pensionabile
- Spese deducibili fino al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente

Principali Riferimenti Normativi

- Art. 51 c. 2 DPR 917/1986 (TUIR)
- Art. 10 DPR 917/1986 (TUIR)
- Art. 100 DPR 917/1986 (TUIR)
- Decreto 27.10.2009 del Ministero del Lavoro
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 28E del 15.06.2016
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 5E del 29.03.2018

La copertura sanitaria tramite fondi sanitari gestiti da società di mutuo soccorso è un vantaggio economico per entrambe le parti interessate, garantendo sia un risparmio per l'azienda che un valore aggiunto per il dipendente.